

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. - rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dalla Roggia Luva, in Comune di Strambino (TO), ad uso agricolo, assentita all'Azienda Agricola Mauri Carlo con la D.D. n. 525-4122 del 06/07/2023.. (Posizione pratica n. A/1289).

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 456-3186 del 03/07/2026; Pratica n. A/1289.

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire all'Azienda Agricola Mauri Carlo, con sede legale nel Comune di Strambino (TO) in Via San Rocco n. 9, 10019 – P.IVA 07938960015, il rinnovo ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R e s.m.i., della licenza di attingimento d'acqua dalla Roggia Luva, in Comune di Strambino – Regione Tebbio, ad uso agricolo (irriguo), per l'irrigazione dei terreni descritti in premessa, aventi la superficie complessiva di Ha 00.35.45, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato, fino al 30 Settembre 2026, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 tubo pescante collegato a pompa azionata da trattrice agricola (carro botte), in modo che la portata massima non superi 15

litri/s massimi e 0,25 litri/s medi - per un prelievo massimo annuo che non superi i 3.240 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo per l'irrigazione dei terreni siti nel Comune di Strambino, distinti in catasto al Foglio n. 42 Particella n.i. 194-374;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata della Roggia Luva, nel tratto considerato, sia uguale o inferiore al deflusso ecologico pari a 300 l/s;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizi o ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
6. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa ed ove non abbia già provveduto, il canone minimo per uso agricolo relativo all'annualità 2026, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
7. la presente licenza non potrà essere oggetto di un ulteriore provvedimento autorizzativo. Ove il titolare abbia necessità di continuare il prelievo dell'acqua, dovrà presentare a questa Direzione, con congruo anticipo ed in unica soluzione con le altre utenze esistenti sulla Roggia, domanda di concessione poliennale di derivazione d'acqua dal Torrente Chiusella ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 10R/2003;

(... omissis ...)